

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione II Bis

Ricorso principale NRG 9845/2018

Ricorso per motivi aggiunti e

**Istanza Autorizzazione notifica ai contro interessati per pubblici proclami ai
sensi e per gli effetti dell'art. 41 c.p.a.**

Per il Dottor Franco Alfredo NICOLETTI (C.F. NCLFNC63A21F205T), nato a Milano il 21 gennaio 1963 residente in Roma alla Via Mario Rapisardi n. 44, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avvocato Luigi Giuliano (Codice Fiscale GLNLGU70H30H703F pec: luigi.giuliano@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 154, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria all'indicato indirizzo PEC ed al fax n. 06.6871572.

ricorrente

Contro

il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, roma@mailcert.avvocaturastato.it con elezione di domicilio evidenziata nel ricorso principale con Avvocato A. Maddalo

resistente

e nei confronti di

Maurizio VINCI, nato a Roma il 01.07.1947;

Salvatore FORASTIERI, nato il 02.08.1947;

controinteressati

Avverso e per l'annullamento:

- della **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. **243/2019/IV** del 19.02.2019 (all. n. 1), pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il **21 febbraio 2019** con la quale è stata approvata - a rettifica della precedente approvata con Delibera n. 1049 del 22 maggio 2018 - la graduatoria di cui agli allegati tabulati "*Elenco A - Graduatoria*" ed "*Elenco A/bis - Graduatoria Bolzano*" del concorso per la copertura di n. 461 posti di Giudice Tributario, di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano, nella parte in cui il ricorrente è stato posizionato al n. 708 con l'attribuzione di un punteggio totale di 23,57 per i titoli posseduti;

- della **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. **244/2019/IV** (prot. n. 0496/2019), pubblicata in data 22 febbraio 2019 sul sito www.giustiziatributaria.it, con la quale si rendeva noto, di convocare i vincitori del concorso di Giudice Tributario, per la copertura dei posti vacanti, e modalità di svolgimento - (Bando n. 6/2016). Al punto 1 della delibera , veniva stabilita infatti la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni del 18, 19, 26, 27 marzo 2019, in Roma, via dei Normanni n.5 .

e di ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

MOTIVI AGGIUNTI

Nel giudizio NRG 9845/2018

FATTO

Come già esposto nel ricorso introduttivo, la vicenda trae origine dalla pubblicazione del Bando per la selezione dei giudici Tributari.

Il 5 agosto 2016 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 62 il bando per il concorso pubblico per titoli ed esami (indetto dalla Presidenza del Consiglio di Giustizia Tributaria) *“per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali”*.

Il ricorrente Dottor Franco Alfredo Nicoletti inoltrava regolare domanda di partecipazione al suddetto bando n.6/2016, ma veniva escluso dalla graduatoria definitiva, pubblicata in data 5 giugno 2018 con delibera n. 1049/2018/IV del 22.05.2018 e dalla graduatoria integrativa, (pubblicata in data 3/07/2018 con delibera n. 1116 del 22.06.2018), con evidente errore nella valutazione dei titoli e della sua posizione professionale, con particolare riguardo a specifici aspetti già ampiamente evidenziati nel ricorso principale.

Le Delibere n. 1049/2018 del 22.05.2018 e n. 1116 del 22.06.2018 venivano così impugnate innanzi al Tar Lazio.

All'udienza del 09.10.2018 il Collegio adito respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente, ordinando però l'integrazione del contraddittorio e rinviando all'udienza del 27.02.2019 per la discussione nel merito del ricorso.

Nonostante la pendenza del ricorso presentato dal Dottor Nicoletti, oltre a quelli di altri candidati, in data 19.02.2019 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria emetteva le delibere impugnate (*pubblicate rispettivamente il 21 e il 22 febbraio 2019*) in questa sede, incurante delle doglianze avanzate dai vari candidati e l'Amministrazione si è mostrata assolutamente indifferente al contenzioso in essere non definito.

Pertanto, le delibere suindicate e tutti gli atti ad esse prodromici, connessi e consequenziali sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- I. Eccesso di potere per disparità di trattamento tra le posizioni dei candidati in relazione alle Delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 19 febbraio 2019 pubblicate rispettivamente il 21 e 22 febbraio 2019.**

Con delibera n. 243/2019/IV del 19 febbraio 2019 pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 21 febbraio 2019, in relazione al concorso esterno per la nomina di 202 Giudici Tributari, il predetto Ufficio ha pubblicato una nuova graduatoria in sostituzione di quelle già pubblicate con la Delibera n. 1049 del 22.05.2018 e la Delibera n. 1196 del 26.06.2018 (già impugnatate con il ricorso principale).

La nuova graduatoria impugnata, in questa, sede è stata elaborata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a seguito della rivalutazione delle posizioni di alcuni candidati.

In particolare, nella Delibera impugnata si evidenzia che: *"...viste le istanze di autotutela pervenute e accolte, le autotutele d'ufficio, e le rettifiche di punteggio all'esito*

dei controlli d'ufficio sulle domande-dichiarazioni sostitutive, effettuati ai sensi della citata L. 445/2000, e rilevato che tali variazioni rendono necessaria la rettifica della preesistente graduatoria..." (cfr. pag. 2 della Delibera n. 243/2019).

Tali considerazioni esposte nel provvedimento impugnato appaiono assolutamente lesive dei diritti del Dott. Nicoletti, nonché rendono l'atto impugnato affetto dal vizio di per eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati.

L'odierno ricorrente, infatti, pur avendo tempestivamente presentato istanza di autotutela in riferimento alla propria posizione, (oltre al ricorso principale), ad oggi, non ha mai ricevuto alcuna considerazione da parte dell'Amministrazione, la quale, invece, ha valutato posizioni identiche a quella dell'odierno ricorrente.

Tali condotte poste in essere dall'Amministrazione palesano una evidente disparità di trattamento tra tutti i candidati ai danni dell'odierno ricorrente.

"È configurabile l'eccesso di potere, declinato secondo le figure sintomatiche della disparità di trattamento solo quando vi sia una assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare dell'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'Amministrazione, come nella specie diverse"¹.

"Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento ricorre solo a fronte di assoluta identità tra le situazioni oggetto di comparazione, così da evincersi l'irragionevole diversità di valutazioni riservata alle stesse"².

Ed ancora: *"...La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di*

¹ Tar Lazio - Roma, Sezione 2 ter, Sentenza 21 giugno 2017 n. 7251

² Tar Calabria - Catanzaro, Sezione 2, Sentenza 18 maggio 2018 n. 1077

scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione..”³.

Appare evidente che, nel caso di specie, le condotte poste in essere dall'Amministrazione resistente che hanno dato luogo al provvedimento impugnato siano affette da eccesso di potere per disparità di trattamento.

Difatti, posizioni identiche (quali sono quelle da individuare in capo a ciascun candidato) sono state di fatto trattate in modo diverso.

Il Dottor Nicoletti ha, infatti, posto in essere azioni identiche a quelle di altri candidati, quale ad esempio la presentazione di un'istanza in autotutela per la rivalutazione della propria posizione.

Tuttavia, l'istanza presentata dal Dottor Nicoletti non è stata ritenuta degna di alcuna considerazione (neanche negativa) dal momento che l'Amministrazione non ha emesso alcun provvedimento né, ovviamente, di accoglimento né di rigetto, mentre in altri casi identici tali istanze sono state accolte e hanno permesso ai candidati di avanzare nella graduatoria, così da rendere necessaria la nuova pubblicazione impugnata in questa sede.

Altrettanto peculiare risulta invece, come in moltissimi altri casi non ha accolto le rimostranze indicate in autotutela dai partecipanti al bando, comunicando alla parte interessata l'esito negativo della valutazione e le eccezioni sollevate.

³ in tal senso: Cons. Stato, VI, 11 giugno 2012, n. 3401; id., VI, 8 luglio 2011, n. 4100; id., VI, 30 giugno 2011, n. 3894

Nel caso di specie non ci si trova quindi innanzi ad una condizione di mera discrezionalità da parte dell'Amministrazione giudicatrice, bensì al fatto che alcune posizioni (tra le quali in particolare quella dell'odierno ricorrente) non sono state prese in alcuna considerazione.

Le doglianze del Dottor Nicoletti avanzate in questa sede si riferiscono, infatti, alla circostanza che le proprie eccezioni non hanno avuto alcun riscontro in seno all'Amministrazione, come se la sua posizione fosse stata considerata inferiore (e comunque non degna di nota) tanto da non meritare neanche un accertamento negativo. Tale minorità di valutazione non è assolutamente legittima né accettabile.

Dunque le condotte poste in essere dall'Amministrazione palesano, oltre ogni dubbio, un evidente disparità di trattamento tra posizioni identiche quali quelle dei candidati al medesimo ufficio e ledono in modo irreparabile la posizione del Dottor Nicoletti.

Ma v'è di più!

Nella stessa ordinanza pronunciata dal TAR per il Lazio- Sezione Seconda Bis- pubblicata l' 11 /10/2018 N. 05986/2018 REG. PROV.CAU., N 09845/2018 REG.RIC. sul ricorso principale, si stabilivano una serie di adempimenti ed obblighi per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e da ultimo: “ *Ritenuto necessario, altresì ordinare in via istruttoria all' Amministrazione- che ha prodotto nella presente causa una memoria non pertinente, relativa alla posizione di altro ricorrente di un diverso giudizio, di depositare, entro 30 gironi dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente, tutti gli atti*

del procedimento nonché una dettagliata relazione su fatti di causa e, in particolare, sui profili di applicazione del bando oggetto di censura da parte del ricorrente.”

Orbene, di tutto quanto richiesto il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ha dato nessun riscontro, dimostrando ulteriormente di non avere elementi giustificativi per contrastare le ragioni avanzate dal Dottor Nicoletti.

Per quanto, poi, riguarda le posizioni dei candidati per i quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha ritenuto di accogliere le eccezioni proposte così da dover rivalutare le posizioni e rettificare la preesistente graduatoria, alcun elemento è stato fornito dall'Amministrazione.

Pertanto, non solo l'odierno ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro in merito alle proprie eccezioni, ma allo stato non è possibile comprendere quale sia stato il ragionamento che ha portato la stessa Amministrazione all'adozione di una nuova graduatoria resa nella delibera impugnata, addirittura con l'individuazione delle sedi per i vincitori.

Infine, che la posizione del Dottor Nicoletti sia stata lesa da parte dell'Amministrazione è dato inconfutabile per le rimostranze avanzate dal medesimo ricorrente, in quanto l'Amministrazione non ha tenuto in alcun modo conto che la discussione di merito del ricorso era fissata al 27 febbraio 2019.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, incurante di tale circostanza, solo alcuni giorni prima ha adottato il provvedimento impugnato in questa sede pubblicando una nuova graduatoria.

Detto ciò, le lagnanze del Dottor Nicoletti appaiono del tutto giustificate ed degne di essere accolte.

*** **

Istanza Autorizzazione notifica ai contro interessati per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 c.p.a.

Considerato che è necessario integrare il contraddittorio in quanto il ricorso concerne una procedura di concorso, per cui il numero dei soggetti controinteressati è assolutamente ampio e che l'eventuale accoglimento potrebbe ledere la posizione dei concorrenti inseriti in graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente.

Il Tribunale adito infatti deve valutare la evidente necessità di integrazione del contraddittorio in relazione anche agli effetti sulle posizioni dei contro interessati, ad oggi possono infatti emergere effetti non prevedibili, in quanto l'accoglimento determinerebbe una rivalutazione assolutamente non preventivabile nelle conseguenze verso i singoli contro interessati.

Si osserva, quindi, che il TAR adito, (in relazione al ricorso principale), ha già emesso una Ordinanza Cautelare (5986/2018 RPROV.CAU) autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami.

Si chiede dunque di poter disporre (anche per il presente ricorso per motivi aggiunti) la notifica ai sensi e per gli effetti dell'Art. 41 comma 4 c.p.a. per pubblici proclami, mediante la pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso per motivi aggiunti sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con le modalità che l'Onorevole

Tribunale adito riterrà di applicare.

Dunque nel caso di specie l'art. 52 comma 2 c.p.a. e l'art. 151 c.p.c. consentono di disapplicare l'art. 150 comma 3 c.p.c., per cui **si chiede al Tribunale adito la pubblicazione per pubblici proclami**, anche perché parte ricorrente non sia esposta a notevoli esborsi economici.

*** **

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, in fatto ed in diritto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, nel merito, accogliere il ricorso principale e i motivi aggiunti ed **annullare le Delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19.02.2019 (pubblicata il 21.02.2019) e 244/2019/IV del 19.02.2019 (pubblicata il 22.02.2019)**, nonché ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e connesso, e conseguentemente provvedere a rivalutare la posizione dell'odierno ricorrente alla luce di tutto quanto evidenziato provvedendo ad inserire lo stesso nella nuova graduatoria, sempre con il riconoscimento del punteggio di 30,07 indicato nelle precedenti memorie difensive, collocandolo nella posizione n. 309, anziché alla posizione n. 310, già indicata per la prima graduatoria.


Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore.

Ai soli fini fiscali, si dichiara che per la presente controversia, rientrante tra quelle di cui all'art. 13, comma 6-bis, lett. e, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è già stato versato

un contributo unificato pari ad Euro 650,00, e che il contenuto dei presenti motivi aggiunti non amplia in maniera significativa il contenuto del ricorso.

Roma, 25 febbraio 2019

Avv. Luigi Giuliano



Indice documenti ALLEGATI:

1. Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19.02.2019 pubblicata il 21.02.2019;
2. Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 244/2019/IV (prot. n. 0496/2019), pubblicata in data 22 febbraio 2019

Relazione di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia dell'atto che precede, per ogni effetto di legge a:

- **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, in persona del Presidente in carica, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Roma Via Portoghesi n. 12, via pec roma@mailcert.avvocaturastato.it, con elezione di domicilio evidenziata nel ricorso principale con Avvocato A. Maddalo.